

# Rapporto

numero

**6218 R**

data

13 ottobre 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 12 maggio 2009 concernente la revisione totale della legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno 1981**

### **UN SÌ CONVINTO**

Le ragioni all'origine della proposta di modifica emergono in maniera inequivocabile dal messaggio del Governo: occorre che in futuro tutti gli spettacoli che prevedono l'uso di pezzi pirotecnici con notevole pericolosità potenziale (e non solo quelli che si svolgono sui laghi o in riva agli stessi) siano legati ad un obbligo di autorizzazione, che sarà concessa solo a precise condizioni da rispettare da parte degli organizzatori. Si tratterà di una trentina circa di manifestazioni all'anno.

Il tragico episodio di Agra ricordato dal Consiglio di Stato è significativo e non si vede chi potrebbe opporsi alla soluzione oggi proposta.

Invece di limitarsi ad una revisione parziale toccando un solo articolo della legge cantonale in vigore ci si propone però una revisione totale della stessa perché viene abbinato alla modifica di merito sopra ricordata anche *"un riordino formale ed un adattamento della legge ai moderni concetti di tecnica legislativa"*.

### **PERÒ**

Il messaggio n. 6218 data del 12 maggio 2009. Se al suo esame si procede solo oggi non è per pigrizia mentale, bensì perché mentre i lavori erano in corso a livello cantonale la Confederazione è partita con una revisione dell'ordinanza che dalla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi dipende. Opportuno è stato quindi attendere che la stessa giungesse in porto per evitare sorprese dell'ultima ora che avrebbero magari costretto Governo e Parlamento ticinesi a richinarsi sul tema degli esplosivi qualche settimana dopo averlo affrontato una prima volta. Questa prudenza ha fatto però nascere un problema aggiuntivo. Si è infatti notato che l'ordinanza in questione datata 1° luglio 2010, dopo aver definito al suo art. 1a i fuochi d'artificio come "pezzi pirotecnici da spettacolo" ha preferito la prima denominazione alla seconda. Ciò ha creato un disagio certo. Infatti logica vorrebbe che a questo punto anche nella legge cantonale (e quindi nel messaggio all'esame) si modificasse il termine. D'altra parte però la legge federale (che per quella cantonale costituisce un punto di riferimento di maggior peso che non un'ordinanza) parla in ben quattro articoli di pezzi pirotecnici da spettacolo. La confusione è ulteriormente alimentata dal fatto che la stessa legge al suo art. 7, la cui marginale è "Pezzi pirotecnici" stabilisce quanto segue:

I pezzi pirotecnici<sup>1</sup> sono prodotti pronti all'uso, comprendenti un elemento esplosivo o un dispositivo d'innesco che

- a. non servono al brillamento ma ad altri fini industriali, tecnici o agricoli come i mezzi di segnaletica, i razzi meteorologici, i candelotti per la saldatura o la tempera dei metalli, oppure
- b. sono destinati unicamente allo spettacolo come i fuochi d'artificio.

Si tratta quindi - ci si spiega - di sinonimi e prova ne è che in due ulteriori articoli si utilizza il termine di fuochi d'artificio mentre, come detto, in quattro quello di pezzi pirotecnici da spettacolo. Ne prendiamo atto ma non possiamo non rilevare come nei testi di legge i sinonimi non possano che essere fonte di confusione. Se è vero che per il cittadino normale questa questione è... una non questione, è altrettanto vero che il nostro Parlamento è oggi costretto a operare una scelta: sposare la terminologia utilizzata nel messaggio del 12 maggio o sostituirla con quella dell'ordinanza federale (un apprezzato lavoro preparatorio in questo senso è stato fatto in una nota da parte del Dipartimento delle istituzioni). Privilegiare la tecnica legislativa o utilizzare termini più facilmente comprensibili per il cittadino comune?

Dopo matura riflessione la Commissione della legislazione propende per la seconda soluzione e propone quindi al Parlamento di approvare tutti gli articoli della revisione totale della legge di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno 1981 come suggerito nel messaggio del 12 maggio 2009, sostituendo però il termine di pezzi pirotecnici da spettacolo con quello di fuochi d'artificio, come da disegno di legge allegato al presente rapporto - così all'art. 2 lett. c), e), ed i), come pure all'art. 3 cpv. 1 e marginale -.

Per la Commissione della legislazione:

Alex Pedrazzini, relatore  
Beretta Piccoli - Bergonzoli - Caimi - Carobbio -  
Ducry - Ghisletta D. - Guidicelli - Kandemir Bordoli -  
Mellini - Pantani - Paparelli - Pestoni - Righinetti

---

<sup>1</sup> La sottolineatura è nostra.

Disegno di

## **LEGGE**

### **di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (in seguito: LEspl) e l'Ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (in seguito: OEspl);
- visto il messaggio 12 maggio 2009 n. 6218 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 ottobre 2010 n. 6218R della Commissione della legislazione,

### **d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

##### **Scopo e oggetto della legge**

La presente legge disciplina l'applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.

#### **Articolo 2**

##### **Autorità competente**

Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l'OEspl e in particolare:

- a) esercita la vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici e adotta i relativi provvedimenti;
- b) rilascia le autorizzazioni di vendita e i permessi d'acquisto di esplosivi e pezzi pirotecnici;
- c) rilascia le autorizzazioni eccezionali per l'impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o manifestazioni analoghe e per l'uso di fuochi d'artificio con notevole pericolosità potenziale;
- d) rilascia l'attestato per l'ammissione ai corsi e agli esami;
- e) emana disposizioni concernenti il deposito di fuochi d'artificio nei punti di vendita;
- f) revoca o ritira le autorizzazioni rispettivamente i permessi;
- g) riscuote le tasse previste dalla legge federale e dalla presente legge;
- h) designa il dipartimento competente;
- i) può delegare compiti di controllo ai Comuni in materia di vendita di fuochi d'artificio.

#### **Articolo 3**

##### **Commercio al dettaglio di fuochi d'artificio**

<sup>1</sup>Il commercio al dettaglio di fuochi d'artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al 1. agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell'anno.

#### **Articolo 4**

**Depositi di esplosivi** Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l'uso ad altri commercianti contro versamento di un'equa remunerazione.

#### **Articolo 5**

**Tasse** Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1'000.-- a copertura dei costi.

#### **Articolo 6**

**Sanzioni** <sup>1</sup>I delitti previsti dalla LExpl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.

<sup>2</sup>Le contravvenzioni di lieve entità alla LExpl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2'000.--; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

#### **Articolo 7**

**Autorità di ricorso** <sup>1</sup>Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

#### **Articolo 8**

**Abrogazione** È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.

#### **Articolo 9**

**Entrata in vigore** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.